



premessò che nell'ambito del concordato preventivo non possa parlarsi di prededucibilità relativamente al credito per compenso maturato dal Commissario Giudiziale nell'ambito di un precedente concordato preventivo rinunciato - come nel nostro caso - o, comunque, non omologato posto che la prededucibilità è istituito proprio del fallimento dichiarato in *consecutio* del concordato preventivo non andato a buon fine, ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie;

rilevato, ad ogni modo, che il dr. [redacted] è stato nominato con decreto di questo Tribunale quale Commissario Giudiziale nel Concordato Preventivo precedentemente depositato dalla [redacted] [redacted] oggetto poi di rinuncia, e che, pertanto, è indubbio che lo stesso abbia operato quale ausiliario dell'organo giudiziario nell'interesse della massa dei creditori e non, invece, in quello del debitore proponente;

considerato che ai sensi dell'art. 111 L.F. crediti prededucibili devono ritenersi tutti i crediti "sorti in occasione o in funzione" di una procedura concorsuale sia essa il fallimento o il concordato preventivo o altra, essendo tali, quindi, tutti quei crediti maturati in capo ad organi fallimentari;

ritenuto, pertanto, che deve ritenersi erronea la collocazione del credito del dr. [redacted] tra quelli privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 c.c., posto che, pur non potendosi parlare in senso stretto di prededucibilità nel presente caso non essendovi *consecutio* temporale tra i due concordati preventivi, non vi è dubbio che il suddetto credito trovi collocazione tra quelli privilegiati ex artt. 2755 e 2770 c.c. e che, dunque, dovrà essere soddisfatto integralmente prima di qualsiasi altro credito sia esso ipotecario o pignoratorio od avente privilegio generale ai sensi del richiamato art. 2751 bis c.c.;

premessò che quanto sin qui esposto ha valenza anche in relazione al credito maturato dall'ing. [redacted] quale stimatore nominato dal Giudice nel precedente concordato preventivo il cui compenso, liquidato dall'Autorità Giudiziaria, è stato ad oggi soltanto parzialmente soddisfatto e risulta essere stato collocato, parimenti a quello del dott. [redacted] tra i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n.2 c.c.;

alla luce di tali argomentazioni, pertanto, vista anche la richiesta di rinvio formulata dalla società debitrice, il Giudice dispone che la stessa provveda ad ulteriormente modificare la proposta come già integrata sì che essa preveda "il pagamento integrale delle spese in prededuazione, del credito Iva e dei crediti per compenso maturati dal dr. [redacted] e dall'ing. [redacted] nell'ambito della precedente procedura" quali crediti, questi ultimi che, in quanto assistiti dai privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c., dovranno essere soddisfatti integralmente prima di tutti gli altri.

Il Giudice dispone quindi che: 1) entro la data del 25/10/2013 la [redacted] depositi ulteriore integrazione tenendo conto di quanto appena rappresentato; 2) che il Commissario Giudiziale

rediga integrazione alla propria relazione con riferimento a tutte le modifiche apportate rispetto al piano originariamente depositato esprimendo proprio parere al riguardo, integrazione che dovrà essere depositata in cancelleria entro la data del 18/11/2013.

FISSA

Per l'adunanza dei creditori l'udienza del 28/11/2013 ore 10.00.

Il Cancelliere

Il Commissario Giudiziale

Il G.D.

d.ssa Valeria Battista

*Valeria Battista*



IL CASO.it